



IV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via E. Siciliano, 43 – 84014 Nocera Inferiore (SA)
e-mail: saic8bv00q@istruzione.it – saic8bv00q@pec.istruzione.it
Sito Web: www.quartoicnocerainferiore.edu.it
Codice Ministeriale SAIC8BV00Q- cod. fisc. 94076730657
Tel. n. 081925196 0814611658



IV ISTITUTO COMPRENSIVO
NOCERA INFERIORE
Prot. 0002149 del 26/03/2021
07 (Uscita)

REGOLAMENTO PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO

Tenuto conto che nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12.1.2021 (Serie Generale) è stata pubblicata la delibera 17.12.2020 della "Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali" con la quale si recepisce l'Accordo nazionale - sottoscritto il 2.12.2020 dall'A.Ra.N. e dalle organizzazioni sindacali Flc Cgil, Cisl Fsur, Uil Scuola Rua, Gilda Unams, Snals Confsal e Anief - sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto "Istruzione e Ricerca";

considerato che tale Accordo nazionale sostituisce l'Accordo collettivo nazionale del 3.3.1999;

considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del suddetto Accordo nazionale del 2.12.2020, presso ogni istituzione scolastica ed educativa il Dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001, individuano in un apposito Protocollo di Intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi;

visto lo specifico Protocollo di Intesa a livello di istituzione scolastica sottoscritto il 02.02.2021 tra il Dirigente scolastico e le articolazioni territoriali delle suindicate organizzazioni sindacali;

il Dirigente scolastico ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1 - Prestazioni indispensabili

Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali - come definiti dalla legge 146/1990 e successive modifiche e dall'Accordo nazionale del 2.12.2020 - sono da considerare prestazioni indispensabili, con riferimento a questa istituzione scolastica, i seguenti servizi:

- attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
- vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile un'adeguata sostituzione del servizio;
- adempimenti amministrativo contabili la cui data di scadenza è improrogabile per assicurare le attività indefferibile

Art. 2 - Contingenti di personale per garantire le prestazioni indispensabili

Al fine di garantire le prestazioni indispensabili di cui all'art. 1 del presente Regolamento sono individuati i seguenti contingenti di personale:

- ✓ attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità:
 - n. 1 assistente amministrativo;
 - n. 1 collaboratore scolastico per l'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale;
- ✓ vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile un'adeguata sostituzione del servizio:
 - n. 1 collaboratore scolastico;
- ✓ adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti:
 - Direttore dei servizi generali ed amministrativi ovvero n. 1 assistente amministrativo;
 - n. 1 collaboratore scolastico per l'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale.

Art. 3 - Operazioni di scrutinio ed esami finali. Limite ore individuali

Facendo riferimento all'Accordo nazionale del 2.12.2020 (art.10) si stabilisce che in considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

Ai sensi dell'art. 10, comma 6, lett. a) del su indicato Accordo Nazionale, inoltre, gli scioperi non potranno superare, nell'anno scolastico, il limite di 40 ore individuali (8 giorni) nelle scuole dell'infanzia e primaria e il limite di 60 ore individuali (12 giorni) nella scuola secondaria di I e di II grado, garantendo comunque, da parte del singolo docente, l'erogazione di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe.

Art. 4 - Criteri di individuazione del personale

In coerenza con le indicazioni dello specifico Protocollo di Intesa stipulato presso questa Istituzione scolastica in data 02.02.2021, i lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili sono individuati con priorità tra il personale che non ha dato adesione allo sciopero secondo i seguenti criteri: volontarietà; rotazione alfabetica.

Art. 5 - Comunicazione del personale in occasione dello sciopero

In occasione dello sciopero, il Dirigente scolastico invita in forma scritta (anche per e-mail) il personale a comunicare, sempre in forma scritta (anche per e-mail), entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria decisione al riguardo. La risposta del personale all'invito è facoltativa. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile.

Il Dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua, sulla base della comunicazione resa dal personale, i nominativi del personale in servizio presso questa istituzione scolastica da includere nei contingenti minimi previsti dal Protocollo, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse.

I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il/i soggetto/i individuato/i ha/hanno il diritto di comunicare e/o ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile. L'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

I dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione saranno resi pubblici sul sito web dell'istituzione scolastica.

Art. 6 - Periodi di franchigia

Ai sensi dell'art. 10, comma 6, lett. f) dell'Accordo nazionale del 2.12.2020 non possono essere proclamati scioperi nella istituzione scolastica:

- ✓ dal 1° al 5 settembre;
- ✓ nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

Art. 7 - Norme finali

Per quanto non definito nel presente Regolamento, si rinvia integralmente alle disposizioni della legge 146/1990 (come modificata ed integrata dalla legge 11.4.2000, n. 83), all'Accordo nazionale del 2.12.2020 e al successivo Protocollo di Intesa di questa istituzione scolastica siglato il 02.02.2021.

In caso di dissenso da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative di comparto, in ordine al presente Regolamento, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale come previsto dall'art. 11 (procedure di raffreddamento e conciliazione), comma 2, dell'Accordo nazionale del 2.12.2020.

f.to DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Annarosaria LOMBARDO

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.